

N. 915

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore IANNONE, LA PIETRA, DE BERTOLDI e MAFFONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 NOVEMBRE 2018

Norme in materia di elezioni degli organi delle province e delle città metropolitane, volte a reintrodurre il sistema di elezione a suffragio universale

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Come è noto la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, (cosiddetta « legge Delrio ») ha profondamente ridimensionato le province nelle funzioni, nei finanziamenti e nella rappresentanza democratica determinando forti criticità, note fin da subito, ma sopportate in nome della « transitorietà » che avrebbe caratterizzato la legge stessa « in attesa della riforma costituzionale » che avrebbe dovuto sopprimerle.

Con la bocciatura, nel referendum del 4 dicembre 2016, della riforma costituzionale varata dal Governo Renzi, gli italiani si sono pronunciati anche contro l'abolizione degli enti intermedi di governo territoriale: le province dunque restano quali enti di dignità costituzionale in cui si articola la Repubblica, insieme a regioni, città metropolitane e comuni (articolo 114 della Costituzione).

Insieme alle province però sono rimaste anche le lacune, le contraddizioni e le criticità della « norma transitoria », che hanno reso e rendono assai difficoltoso il governo dei territori; tra queste, la diversa durata dei mandati del presidente e del consiglio provinciale, che impedisce la programmazione triennale, e la loro elezione indiretta o di secondo livello.

Certamente il sistema istituzionale italiano necessiterebbe di una moderna revisione, che tuttavia dovrebbe essere complessiva ed organica per fare in modo che ci siano competenze esclusive che garantiscano servizi ai cittadini. La riforma Delrio invece ha tentato di mantenere lo stesso asset istituzionale, togliendone solo un pezzo che peraltro è rimasto in un'ectoplasmica espressione. Le province sono inutili oggi ma non lo erano ieri. Tuttavia è chiaro che una legge costituzionale di revisione degli assetti istituzionali avrebbe una lunga gestazione. Di qui l'urgenza di un primo intervento legislativo di revisione della legge n. 56 del 2014 che superi la prospettiva di precarietà dell'assetto del governo provinciale e dia una prospettiva certa alle province quali istituzioni costitutive della Repubblica, come previsto dall'articolo 114 della Costituzione.

Il presente disegno di legge si prefigge quindi lo scopo di ripristinare la legalità costituzionale, restituendo la parola ai cittadini, attraverso la reintroduzione dell'elezione diretta a suffragio universale del presidente e dei consiglieri della provincia e la previsione dell'elezione diretta a suffragio universale per il sindaco e i consiglieri metropolitani, entrambi con il sistema previsto precedentemente per le elezioni provinciali dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale)

- 1. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 2. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi da 58 a 78 sono abrogati.

Art. 2.

(Elezione diretta del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano)

- 1. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano sono eletti a suffragio universale e diretto con il medesimo sistema elettorale previsto per le province, di cui all'articolo 1 della presente legge.
- 2. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi 19, 22 e da 25 a 39 sono abrogati.

Art. 3.

(Indennità del presidente della provincia, del sindaco metropolitano, dei consiglieri provinciali e dei consiglieri metropolitani)

1. L'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco metropolitano non può superare quella del sindaco del comune capoluogo della stessa provincia.

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. I consiglieri provinciali e metropolitani percepiscono un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito mensilmente da un consigliere può superare l'importo pari a un sesto dell'indennità massima prevista per il rispettivo presidente della provincia o sindaco metropolitano.